

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

NUOVE MODALITÀ DI CALCOLO DEI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI NELLE LEGGI REGIONALI

Direzione Legislazione Mercato Privato

INDICE

L.R. LOMBARDIA 20 aprile 1995, n. 26	"Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica"
L.R. VENETO 30 luglio 1996, n. 21	"Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica"
L.P. BOLZANO 11 agosto 1997, n. 13, art. 127 e D.P.P. 29 settembre 2004, n. 34	"Legge urbanistica provinciale" e "Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico"
L.R. PUGLIA 13 agosto 1998, n. 23	"Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali ed orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termoacustica o di inerzia termica"
L.R. BASILICATA 7 marzo 2000, n. 15	"Nuove modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici"
L.R. CALABRIA 16 aprile 2002, n. 19	"Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria" - Articolo 49 - Miglioramenti tecnologici
L.R. ABRUZZO 11 ottobre 2002, n. 22	"Modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimento dei consumi energetici"
L.R. MOLISE 8 novembre 2002, n. 36	"Modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici ed a contenere il consumo energetico"
L.R. UMBRIA 18 febbraio 2004, n. 1	"Norme per l'attività edilizia" Titolo VI – Miglioramento del comfort e del risparmio energetico negli edifici (sostituisce con modifiche la L.R. 38/2000)
L.R. LAZIO 8 novembre 2004, n. 15	"Disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici"
L.R. TOSCANA 3 gennaio 2005, n. 1	"Norme per il governo del territorio" Titolo VIII – Capo II – Norme per l'edilizia sostenibile
L.R. SICILIA 22 aprile 2005, n. 4	"Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle abitazioni"

NUOVE MODALITÀ DI CALCOLO DEI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI NELLE LEGGI REGIONALI

L.R. LOMBARDIA 20 aprile 1995, n. 26	FINALITA'	AMBITO DI APPLICAZIONE	MODALITA' DI CALCOLO	EFFICACIA	ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI
<i>"Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica"</i>	Migliorare la qualità degli edifici ed agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico.	Nuove costruzioni ed interventi edilizi di qualsiasi tipo su edifici esistenti, escluse le manutenzioni ordinarie, relativamente ai soli spessori aggiuntivi e compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti orizzontali, verticali e delle falde dei tetti degli edifici urbani e dei cascinali.	<p>Se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica, nel calcolo della volumetria e dei rapporti di copertura di un edificio non si computano:</p> <p>1) la parte delle murature perimetrali e del solaio di copertura eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm;</p> <p>2) la parte dei solai interpiano eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 15 cm.</p> <p>Nel calcolo della volumetria inoltre non si computa l'aumento di volume prodotto dalla realizzazione delle pareti ventilate.</p>	Le disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali. Restano ferme le norme sulle distanze minime.	Insieme alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo, deve essere presentata un'apposita relazione tecnica, che costituisce parte integrante del progetto, nella quale deve essere dimostrato l'effettivo perseguimento delle finalità di legge. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo al rilascio del titolo abilitativo non possono effettuare successive riduzioni degli spessori complessivi sopra indicati.
L.R. VENETO 30 luglio 1996, n. 21	FINALITA'	AMBITO DI APPLICAZIONE	MODALITA' DI CALCOLO	EFFICACIA	ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI
<i>"Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica"</i>	Migliorare la qualità degli edifici e agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico.	Nuove costruzioni ed interventi edilizi di qualsiasi tipo su edifici esistenti, escluse le manutenzioni ordinarie, relativamente ai soli spessori aggiuntivi e compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti orizzontali, verticali e delle falde dei tetti degli edifici urbani e dei cascinali.	<p>Se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica, nel calcolo della volumetria, dei rapporti di copertura di un edificio, delle altezze massime e delle distanze dai confini, tra gli edifici e dalle strade, non si computano:</p> <p>1) la parte delle murature perimetrali o del solaio di copertura eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm;</p> <p>2) la parte dei solai interpiano eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 15 cm.</p>	Le disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali.	<p>Insieme alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo, deve essere presentata un'apposita relazione tecnica, che costituisce parte integrante del progetto, nella quale deve essere dimostrato l'effettivo perseguimento delle finalità di legge.</p> <p>I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo al rilascio del titolo abilitativo non possono effettuare successive riduzioni degli spessori complessivi sopra indicati.</p>

L.P. BOLZANO 11 agosto 1997, n. 13, art. 127 e D.P.P. 29 settembre 2004, n. 34	FINALITA'	AMBITO DI APPLICAZIONE	MODALITA' DI CALCOLO	EFFICACIA	ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI
<i>"Legge urbanistica provinciale" e "Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico"</i>	Contenere il consumo energetico e favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia.	Nuove costruzioni, ad uso abitativo e per uffici, ad eccezione di quelli ubicati in zona produttiva; demolizioni e ricostruzioni. Le nuove modalità di calcolo si applicano solo agli edifici con fabbisogno energetico annuo pari al valore più basso indicato nell'allegato A del Regolamento.	Viene calcolato come cubatura urbanistica solo uno spessore di 0,3 m dei muri perimetrali.	Le disposizioni si applicano agli edifici per i quali la domanda di titolo abilitativo edilizio è stata presentata dopo la data di entrata in vigore del regolamento.	Unitamente alla domanda del titolo abilitativo edilizio deve essere presentata una dichiarazione a firma del richiedente, attestante il rispetto dei valori di fabbisogno energetico annuo indicati nell'allegato A del Regolamento. Il mancato rispetto di tali valori impedisce il rilascio del certificato di abitabilità.
L.R. PUGLIA 13 agosto 1998, n. 23	FINALITA'	AMBITO DI APPLICAZIONE	MODALITA' DI CALCOLO	EFFICACIA	ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI
<i>"Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali ed orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termoacustica o di inerzia termica"</i>	Migliorare la qualità funzionale degli edifici e agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico.	Nuove costruzioni ed interventi edilizi di qualsiasi tipo su edifici esistenti, escluse le manutenzioni ordinarie, relativamente ai soli spessori aggiuntivi e compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti orizzontali o verticali degli edifici urbani e dei cascinali.	Se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica, nel calcolo della volumetria e dei rapporti di copertura di un edificio, delle altezze massime, delle distanze fra edifici, dalle strade o dai confini (fatte salve le prescrizioni minime stabilite dalla normativa statale) non si computano: 1) la parte delle murature perimetrali (tamponamenti o muri portanti) e degli elementi di copertura eccedente i 30 cm, fino ad un massimo di ulteriori 25 cm; 2) la parte dei solai interpiano eccedente i 30 cm, fino ad un massimo di ulteriori 15 cm.	Le presenti disposizioni legislative prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali.	Insieme alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo, deve essere presentata un'apposita relazione tecnica, che costituisce parte integrante del progetto, nella quale deve essere dimostrato l'effettivo perseguimento delle finalità di legge. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo al rilascio della concessione, non possono effettuare successive riduzioni degli spessori complessivi sopra indicati.

L.R. BASILICATA 7 marzo 2000, n. 15	FINALITA'	AMBITO DI APPLICAZIONE	MODALITA' DI CALCOLO	EFFICACIA	ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI
<i>"Nuove modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici"</i>	Migliorare la qualità funzionale degli edifici e agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico.	Nuove costruzione ed interventi edilizi di qualsiasi tipo su edifici esistenti, escluse le manutenzioni ordinarie, relativamente ai soli spessori aggiuntivi e compatibilmente con la salvaguardia di facciate, falde, murature, elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico.	<p>Nel calcolo della volumetria, della superficie di un edificio, delle altezze minime e delle distanze dai confini, fra gli edifici e dalle strade, non si computano:</p> <p>1) la parte delle murature perimetrali (muri portanti e tamponamenti) e delle coperture a falda o a terrazzo eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm;</p> <p>2) la parte dei solai interpiano eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 15 cm.</p>	Le disposizioni prevalgono sulle norme e sui regolamenti comunali, qualora questi ultimi risultino più restrittivi.	<p>Insieme alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo, deve essere presentata un'apposita relazione tecnica, che costituisce parte integrante del progetto, nella quale deve essere dimostrato l'effettivo perseguimento delle finalità di legge.</p> <p>I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo al rilascio del titolo abilitativo non possono richiedere, né effettuare successive riduzioni degli spessori complessivi sopra indicati.</p>
L.R. CALABRIA 16 aprile 2002, n. 19	FINALITA'	AMBITO DI APPLICAZIONE	MODALITA' DI CALCOLO	EFFICACIA	ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI
<i>"Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria" - Articolo 49 - Miglioramenti tecnologici"</i>	Migliorare la qualità tecnologica degli edifici e agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico.	Edifici nuovi o esistenti.	<p>Nel calcolo della volumetria, dei rapporti di copertura di un edificio, delle altezze massime e delle distanze dai confini, fra edifici e dalle strade (fatte salve le prescrizioni minime stabilite dalla normativa statale), non si computano:</p> <p>1) la parte delle murature perimetrali eccedente i 30 cm, per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm;</p> <p>2) la parte dei solai, orizzontali o inclinati, eccedente i 20 cm, se contribuisce al miglioramento statico degli edifici e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.</p>		

L.R. ABRUZZO 11 ottobre 2002, n. 22	FINALITA'	AMBITO DI APPLICAZIONE	MODALITA' DI CALCOLO	EFFICACIA	ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI
<i>"Modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimento dei consumi energetici"</i>	Concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale, attraverso il miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica ed il contenimento dei consumi energetici.	Nuove costruzioni ed interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica su edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia della composizione architettonica delle facciate, murature, elementi costruttivi e decorativi di pregio storico-artistico, nonché con le eventuali necessità di rispettare gli allineamenti esistenti, orizzontali e verticali, degli edifici urbani.	<p>Se il maggior spessore contribuisce in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e al contenimento dei consumi, nel calcolo della volumetria e dei rapporti di copertura di un edificio non si computano:</p> <p>1) la parte delle murature perimetrali (tamponamenti o muri portanti) superiore a 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 30 cm;</p> <p>2) la parte non strutturale dei tamponamenti orizzontali e dei solai superiore a 10 cm e fino ad un massimo di ulteriori 15 cm.</p>	<p>I Comuni, con apposita deliberazione consiliare, adeguano gli strumenti urbanistici e la normativa edilizia.</p> <p>Fino all'adeguamento, le norme della legge prevalgono su entrambi. Sono fatte salve le norme vigenti sulle distanze minime.</p> <p>Le nuove modalità di calcolo si applicano anche ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione.</p>	Insieme alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo, deve essere presentata un'apposita relazione tecnica, che costituisce parte integrante del progetto, nella quale deve essere dimostrato l'effettivo perseguimento delle finalità di legge.
L.R. MOLISE 8 novembre 2002, n. 36	FINALITA'	AMBITO DI APPLICAZIONE	MODALITA' DI CALCOLO	EFFICACIA	ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI
<i>"Modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici ed a contenere il consumo energetico"</i>	Migliorare la qualità funzionale degli edifici ed agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico.	Nuove costruzioni ed interventi edilizi di qualsiasi tipo su edifici esistenti, escluse le manutenzioni ordinarie, relativamente ai soli spessori aggiuntivi e compatibilmente con la salvaguardia di facciate, falde, murature, elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico.	<p>Nel calcolo della volumetria, dei rapporti di copertura di un edificio, delle altezze massime e delle distanze dai confini, fra gli edifici e dalle strade (fatte salve le prescrizioni minime stabilite dalla normativa statale), non si computano:</p> <p>1) la parte delle murature perimetrali (muri portanti e tamponamenti) e del solaio di copertura eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm; 2) la parte dei solai interpiano eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 15 cm.</p>	<p>Insieme alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo, deve essere presentata un'apposita relazione tecnica, che costituisce parte integrante del progetto, nella quale deve essere dimostrato l'effettivo perseguimento delle finalità di legge.</p> <p>In caso di interventi edilizi su costruzioni esistenti in muratura, i soggetti che intendono avvalersi della legge, devono acquisire preventivamente il parere di fattibilità del comune competente, presentando apposita istanza corredata della documentazione fotografica o grafica minima, necessaria ai fini della valutazione</p>	

				<p>della fattibilità degli interventi.</p> <p>I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo al rilascio del titolo abilitativo non possono chiedere né effettuare successive riduzioni degli spessori complessivi sopra indicati.</p>	
L.R. UMBRIA 18 febbraio 2004, n. 1	FINALITA'	AMBITO DI APPLICAZIONE	MODALITA' DI CALCOLO	EFFICACIA	ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI
<p><i>"Norme per l'attività edilizia"</i></p> <p><i>Titolo VI –</i> <i>Miglioramento del</i> <i>comfort e del risparmio</i> <i>energetico negli edifici</i> <i>(sostituisce con</i> <i>modifiche la L.R.</i> <i>38/2000) "</i></p>	<p>Migliorare il comfort ambientale degli edifici e il risparmio energetico.</p>	<p>Nuove costruzioni ed interventi di recupero degli edifici esistenti.</p>	<p>Nel calcolo della volumetria, della superficie utile copertura di un edificio e delle altezze massime, non si computano:</p> <p>1) la parte delle murature perimetrali (muri portanti o tamponature) eccedente i 30 cm, non superiore però ai 30 cm di spessore;</p> <p>2) la parte superiore e non strutturale dei solai eccedente mediamente i 10 cm e fino ad un massimo di 15 cm.</p> <p>Inoltre, in caso di edifici destinati ad uso residenziale, servizi o ricettivo, non si computano le seguenti soluzioni di architettura bioclimatica:</p> <p>- verande e serre solari non riscaldate, esposte nei fronti da sudest a sudovest, con funzione di captazione solare, con superficie esterna vetrata per almeno il 70% e il cui volume non superi il 20% del volume dell'edificio;</p> <p>- spazi collettivi interni, coperti o racchiusi da vetrate, la cui superficie coperta non superi il 25% di quella dell'intero edificio.</p>	<p>Le norme della legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulla normativa edilizia dei comuni e delle province.</p> <p>Le nuove modalità di calcolo si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici</p>	<p>In relazione alle soluzioni di architettura bioclimatica, deve essere presentata una relazione, firmata da un tecnico, nella quale siano dimostrate la finalità e la funzionalità dell'intervento, attraverso il calcolo dell'energia risparmiata per l'intero edificio e la verifica del benessere termico durante tutto l'anno</p>

L.R. LAZIO 8 novem. 2004, n. 15	FINALITA'	AMBITO DI APPLICAZIONE	MODALITA' DI CALCOLO	EFFICACIA	ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI
<i>"Disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici"</i>	Migliorare le condizioni ambientali di vita attraverso l'incremento dell'impiego dell'energia solare termica.	Nuove costruzioni	Nel calcolo della volumetria non si computano, se superiori ai 30 cm, gli spessori delle pareti e dei solai nonché delle serre solari e delle torri del vento.	I comuni devono prevedere specifiche disposizioni in attuazione della presente legge entro 180 giorni dalla data di entrata della legge stessa.	Insieme alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo, deve essere presentata un'apposita relazione tecnica, che costituisce parte integrante della documentazione richiesta nella quale deve essere dimostrato il contenimento del consumo energetico.
L.R. TOSCANA 3 gennaio 2005, n. 1	FINALITA'	AMBITO DI APPLICAZIONE	MODALITA' DI CALCOLO	EFFICACIA	ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI
<i>"Norme per il governo del territorio"</i> <i>Titolo VIII – Capo II – Norme per l'edilizia sostenibile</i>	Incentivare l'edilizia sostenibile.		Non sono computati ai fini degli indici di fabbricabilità stabiliti dagli strumenti urbanistici: 1) lo spessore delle murature esterne superiore ai minimi fissati dai regolamenti edilizi e comunque superiore ai 30 cm; 2) il maggior spessore dei solai necessario al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico; 3) le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici.		Alla domanda di permesso di costruire o alla dia deve essere allegata una apposita relazione illustrativa nella quale il progettista certifica la conformità del progetto alle linee guida di cui alla Delibera della Giunta Regionale 322/2005. Nell'ambito del certificato di conformità dell'opera al progetto che il professionista abilitato deve rilasciare ad ultimazione lavori, va certificata anche la conformità alle suddette linee guida.
L.R. SICILIA 22 aprile 2005, n. 4	FINALITA'	AMBITO DI APPLICAZIONE	MODALITA' DI CALCOLO	EFFICACIA	ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI
<i>"Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle abitazioni"</i>	Concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica	Nuove costruzioni ed interventi di recupero degli edifici esistenti.	Nel calcolo della volumetria e della superficie coperta complessiva non sono computati: 1) i maggiori spessori delle pareti perimetrali esterni nella parte eccedente i 30 cm nelle nuove	Le disposizioni si applicano anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione e ai fini del calcolo della superficie a parcheggio. Si applicano inoltre in deroga alle altezze massime previste per le	

	<p>comunitaria e nazionale, promuovere il miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e di comfort ambientale, favorire la sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati.</p>		<p>costruzioni e i 50 cm nelle ipotesi di recupero di edifici esistenti, fino ad un massimo di 20 cm;</p> <p>2) i maggiori spessori dei solai orizzontali e delle coperture, nella parte eccedente la misura media di 25 cm e fino ad un massimo di 10 cm;</p> <p>3) le maggiori altezze interne nette dei vani di unità residenziali, nella parte eccedente le misure minime di mt.2,70 e mt.2,40 previste dai regolamenti edilizi comunali, fino ad un massimo di 30 cm.</p>	<p>singole zone omogenee negli strumenti urbanistici.</p> <p>Non costituiscono deroga alle norme sulle distanze minime e a quelle sismiche.</p>	
--	--	--	--	---	--